



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore estensore
dott. Elisa Pinna	Giudice
dott. Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di CARLO BUFFONI (P.I./ C.F. BFFCRL74M22E625P)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Contenuto della domanda

Con ricorso depositato il 27.11.2025, CARLO BUFFONI chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei propri beni.

A fondamento di tale domanda deduceva:

- a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale avendo contratto la maggioranza dei debiti quale socio illimitatamente responsabile della [REDACTED] dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza [REDACTED] ed il cui fallimento è stato chiuso con decreto di questo Tribunale in data [REDACTED] senza la totale soddisfazione dei creditori concorsuali, ed avendo contratto un ulteriore debito quale consumatore con Agos Ducato, poi ceduto a Rubio SPV e infine ceduto a Banca Ifis;
- b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
- c) che pur non avendo beni immobili o beni mobili da liquidare, in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al suo mantenimento era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.

1.1 REQUISITI E DOCUMENTI

COMPLETEZZA

A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.

L'art 65 CCII al comma 1, dispone, infatti, che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e al comma 2 dispone che *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.

Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

D'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente (seppure solo a seguito delle richieste di integrazione fatta dal Tribunale con decreti in data 12.12.2025 e 12.1.2026).

1.2 Procedimento

La liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore.

Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, pertanto, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022), potendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori.

2. Accoglimento della domanda

Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.

2.1. Competenza territoriale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente [REDACTED] (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).

2.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

2.2.1 Ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata di soggetto precedentemente fallito e sovraindebitato per debiti non soddisfatti nella procedura fallimentare

Il Tribunale deve preliminarmente vagliare se possa accedere alla liquidazione controllata il soggetto che sia stato precedentemente dichiarato fallito ed il cui sovraindebitamento sia dovuto ai debiti non soddisfatti all'esito della procedura fallimentare, così come nel caso di specie, essendo tutti i debiti (ad eccezione di uno) del ricorrente riferiti a debiti contratti dalla [REDACTED] dei quali lo stesso deve rispondere, quale socio illimitatamente responsabile di tale società, in quanto il debito nei confronti attualmente di Banca Ifis sarebbe da lui sostenibile e dunque non potrebbe dirsi

che lo stesso, solo perché ha contratto tale debito, sia sovraindebitato. Il ricorrente è sovraindebitato solo perché deve rispondere dei debiti della ██████████ non soddisfatti all'esito del fallimento della stessa.

Ritiene il Tribunale che a tale quesito debba darsi risposta positiva (cfr. in tal senso Trib Verona 13.6.2025).

Il combinato disposto degli artt. 268 comma 1 e art. 2 comma 1 lett c) CCII consente l'accesso alla liquidazione controllata a tutti i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale e quindi anche ai debitori non più assoggettabili per ragioni di decadenza (art. 33 CCII) o perché già sottoposti a tale procedura (purché chiusa). Pertanto, essendo il fallimento della ██████████ chiuso, il ricorrente può accedere alla liquidazione controllata.

Occorre altresì rilevare che, in linea astratta, che la apertura della liquidazione controllata in tale ipotesi ha una causa concreta, poiché può consentire, ove venga accertata la sussistenza dei presupposti di legge di cui agli artt. 282 e 280 CCII, al debitore di conseguire l'esdebitazione non conseguita in esito alla procedura di fallimento, nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto per mancanza dell'iniziativa del debitore o ad esempio per mancanza del requisito oggettivo di cui all'art 142 comma 2 L.F.

Aspetto diverso attiene al se il sovraindebitato avrà diritto ad ottenere la esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata. Il sovraindebitato, infatti, avrà diritto ad ottenere la esdebitazione solo ove venga accertata l'assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII. Pertanto, ove nella procedura fallimentare la esdebitazione non sia stata ottenuta per (o non richiesta in ragione della) carenza del requisito soggettivo, la stessa non potrà essere ottenuta all'esito della apertura della liquidazione controllata poiché, come detto, quel requisito soggettivo è richiesto anche nella liquidazione controllata e persino in termini più gravosi, essendo richiesta la prova della l'assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

Peraltro, occorre rilevare che la eventuale impossibilità di ottenere la esdebitazione al termine della liquidazione controllata non è, di per sé, causa ostativa alla sua apertura ed infatti, la prescrizione di contenuto della relazione dell'OCC prevista dall'art. 269, comma 2, CCII è finalizzata solo a consentire un accesso consapevole alla procedura da parte del debitore, in mancanza di ulteriori previsioni che ricolleghino al contenuto della relazione un'efficacia condizionante l'apertura della procedura.

2.2.2 LEGITTIMAZIONE

Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII; possono accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nel caso di specie CARLO BUFFONI è come detto non più assoggettabile a liquidazione giudiziale essendo il fallimento della [REDACTED] stato chiuso e non svolgendo più il suddetto soggetto attività imprenditoriale per essere dipendente a tempo indeterminato della [REDACTED] (cfr. buste paga versate in atti come doc. 4).

Pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, essendo attualmente lavoratore dipendente e non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo la [REDACTED] della quale era socio illimitatamente responsabile già stata sottoposta a fallimento con dichiarazione di fallimento in estensione dell'odierno ricorrente e dunque non potendo il ricorrente più essere assoggettato a liquidazione giudiziale, al pari della [REDACTED] ai sensi dell'art. 33 CCII).

2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.

La nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, è, pertanto, la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Camera di Commercio di Livorno	957,89 €
Tecno Forniture toscane	3.200,52 €
Fink srl	1.946,23 €
Voliani Denny	7.892,75 €
Roger	2.215,36 €
Battaglia Marco	6.755,92 €
Alexiev Kamen Dimitrov:	8.480,08 €
INPS per surroga:	8.129,69 €
CRV	84.860,88 €
Gecapital servizi fin. Spa	41.974,01 €
Banca CR Firenze Spa	48.163,71 €
Avv.to Patrizia Cecconi	1.162,09 €
Galasso antonio Ditta Individuale	6.370,95 €
BCC	12.475,69 €
Condominio via San Carlo 167	1.832,50 €
Cignoni Massimiliano	3.124,80 €
Lorenzo del Carlo SPA	733,19 €
Equitalia	107.716,46 €
Cipriani Utensiltecnica srl	6.617,88 €
TOTALE	354.610,60 €

Ovviamente tali creditori andranno considerati non in chirografario, come ritenuto dal gestore della crisi (che nella relazione integrativa ha scritto testualmente: *Tali crediti, pur non risultando allo stato attuale oggetto di azioni esecutive individuali nei confronti del Sig. Buffoni Carlo, devono ritenersi giuridicamente esistenti.*

In un'ottica di completezza del passivo e di corretta delimitazione del perimetro soggettivo e oggettivo della procedura, i suddetti crediti vengono pertanto inclusi nel passivo della presente liquidazione controllata a fini cautelativi, quali crediti chirografari residui derivanti dalla responsabilità illimitata del debitore quale socio della società fallita) ma secondo il grado loro spettante sulla base delle norme di legge che il liquidatore dovrà valutare al momento in cui tali creditori proporranno la domanda di insinuazione al passivo.

SPESE NUCLEO FAMILIARE

• le spese mensili medie, per il mantenimento del, ricorrente che vive in un immobile non si sua proprietà ma asseritamente di proprietà della compagna, indicate in ricorso sono quantificate dallo stesso ricorrente in € 1.361,25 e sono analiticamente indicate nella seguente tabella:

Descrizione	Annuale	Mensile
Utenze mensili		160,00 €
Generi alimentari		520,00 €
Spese condominiali		50,00 €
Bollo auto/scooter		12,50 €
Assicurazione auto/scooter		168,75 €
Igiene personale e abbigliamento		70,00 €
Carburante auto/scooter		120,00 €
Spese impreviste		100,00 €
Manutenzione mezzi e abitazione		90,00 €
Spese mediche		70,00 €
	Totale	1.361,25 €

Precisa, infatti, il ricorrente che pur non essendo egli proprietario di beni immobili ed immobili, vivendo nell'immobile della compagna e utilizzando i suoi beni mobili registrati partecipa alle spese di gestione e manutenzione degli stessi.

NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO

• il nucleo familiare dal debitore è composto unicamente da lui, come risulta dal certificato di residenza prodotto sub doc. 3. Peraltro, ove effettivamente lo stesso vivesse con la compagna nell'immobile di questa, come asserito ma non documentato dal ricorrente, nonostante le richieste di integrazioni del Tribunale, la situazione patrimoniale del medesimo non cambierebbe in quanto lo stesso neppure ha allegato che la compagna sia a suo carico.

• il reddito medio mensile netto su cui il ricorrente può contare per il suo mantenimento ammonta a circa [REDACTED] mensili per 12 mesi come si ricava dalle buste paga e dai CUD prodotti.

• la parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati (vedi visure in atti, come integrate a seguito delle richieste di integrazione del Tribunale);

- il ricorrente è titolare del conto Banco Posta avente il seguente [REDACTED] con una giacenza media di poche centinaia di euro;

• il ricorrente è proprietario dei seguenti beni mobili secondo l'inventario prodotto:

PC portatile HP acquistato nel 2021 €430
Macchina fotografica Canon 6D acquistata usata nel 2024 €520
Macchina fotografica Canon 700D acquistata nel 2017
Obiettivo Canon 70/200 acquistato usato nel 2018 €420
Obiettivo Samyang acquistato nel 2015 €349
Obiettivo 50mm Canon
Obiettivo 28/105 Canon
Obiettivo 75/300 Canon
Monitor Acer 27 pollici, questo è stato un regalo.
Ho un cellulare Honor acquistato nel 2023 €186

Risulta evidente che il patrimonio e i redditi della parte ricorrente, al netto delle spese necessarie per il suo mantenimento, non gli consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Il ricorrente si trova infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che egli avrà in conseguenza dell'espletamento della propria prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non gli consentiranno di far fronte alle obbligazioni scadute (tutte quelle relative alla [REDACTED]) e che scadranno nei successivi dodici mesi (le rate per il finanziamento Banca Ifis con rata pari ad € 200,00 mensile).

La relazione integrativa del gestore della crisi contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Tale attestazione appare fondata in quanto, tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura, deve stimarsi che rimarrà una somma da distribuire ai creditori che dunque consentirà una soddisfazione seppure parziale degli stessi, seppure in una percentuale modesta, pur non avendo il gestore della Crisi fatto alcun conteggio relativo alla possibile soddisfazione dei creditori, ma limitato, ad una mera apodittica affermazione.

2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC

Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nella fattispecie in esame, nonostante le due richieste di integrazioni fatte dal Collegio con decreti del 12.12.2025 e 12.1.2026, la relazione del gestore della crisi si profila non completa in punto di diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni.

Il Gestore della Crisi invece che fare ciò che gli era richiesto, e cioè esaminare la situazione della [REDACTED] e valutare se il comportamento degli amministratori della stessa tra cui il ricorrente sia stato gravemente colpevole o meno si è limitato a fare riferimento alle altrettanto generiche asserzioni dell'allora Curatore fallimentare dott. Guglielmo Bianchi che nella relazione ex art 33 L.f. aveva scritto:

***D) Analisi delle cause del fallimento e condotta dell'imprenditore.** Per quanto è stato possibile appurare dalle analisi e verifiche svolta sino ad ora, in base a quanto relazionato dagli amministratori [REDACTED] e Buffoni, pare che la società sia entrata in stato di insolvenza a causa delle difficoltà congiunturale di mercato e della crisi economica generale che ha comportato una drastica riduzione di nuove commesse di lavoro fin dalla prima metà del 2008, per la ditta dichiarata fallita. Nel tentativo di risollevarsi cercando ulteriori commesse di lavoro il parco dei dipendenti è stato comunque mantenuto in organico con le conseguenze dell'aumento dell'esposizione nei confronti dei dipendenti stessi; trovata una grossa commessa di lavoro (ditta [REDACTED] lo sviluppo della stessa ha comportato però ritardi inaspettati nei pagamenti da parte del cliente sommati all'interruzione della richiesta di fornitura (60 tonnellate di materiali in lavorazione rispetto ai previsti 275). Questo ha portato come conseguenza un picco finanziario negativo con relativa restrizione del credito da parte delle banche. Una spirale di mancanza di liquidità che è stata consolidata di fatto dalla materiale cessazione dell'attività svolta da parte della ditta dichiarata fallita, con graduale licenziamento dei dipendenti. Ad onor del vero vi sono stati e sono tuttora irrisolti problemi di riscossione di crediti da parte di alcuni clienti che hanno decisamente peggiorato la situazione già difficile di per se. La speranza di riscuotere i crediti insoluti e ripartire con nuova attività ha fatto scegliere di mantenere attiva la società dichiarata poi fallita, essendo irrisolte ancora le riscossioni ed avendo di fatto interrotto l'attività.*

Solo sulla scorta di tale relazione il gestore della Crisi ha asserito che vi è una chiara e documentata dinamica causale dell'insolvenza, riconducibile a fattori economici e produttivi esterni, e non a scelte imprudenti o abusive degli amministratori rappresentate dai seguenti elementi:

- a partire dalla prima metà del 2008 la società ha subito una drastica riduzione delle commesse a causa della crisi congiunturale del settore;
- nel tentativo di superare la fase recessiva, la società ha mantenuto in organico i dipendenti, con conseguente aggravio dell'esposizione finanziaria;

- una rilevante commessa acquisita con la ditta [REDACTED], inizialmente prevista per 275 tonnellate di materiali, è stata improvvisamente ridimensionata a 60 tonnellate, con ritardi nei pagamenti e successiva interruzione della fornitura;
- tale evento ha determinato un picco finanziario negativo, seguito da restrizione del credito bancario, fino alla cessazione dell'attività;
- la presenza di crediti insoluti, mai riscossi, che hanno ulteriormente aggravato la crisi di liquidità.

Inoltre il Gestore della Crisi non ha fatto alcuna valutazione sulla diligenza impiegata dal ricorrente al momento in cui ha contratto il finanziamento con Agos Ducato, tenuto anche conto dei debiti della [REDACTED] dei quali lo stesso era tenuto a rispondere come socio illimitatamente responsabile della stessa, non essendo gli stessi stati pagati e non avendo egli ottenuto la esdebitazione ex art 143 L.F.

Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolte non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

Pertanto, se e quando il debitore proporrà domanda di esdebitazione, al fine di vedere accolta tale domanda dovrà dare prova, ai sensi dell'art 282 CCII, di non avere provocato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. Dovrà pertanto dare prova, in modo analitico, in primo luogo delle ragioni che hanno portato alla formazione del passivo della [REDACTED] e tenuto conto della diligenza professionale richiesta all'imprenditore che il suo comportamento non si è discostato in modo significativo da tale modello astratto in maniera da non integrare la colpa grave. Parimenti dovrà dare prova che la assunzione del debito nei confronti di Agos Ducato era ragionevolmente sostenibile da parte sua tenuto conto dei precedenti debiti della [REDACTED] S.n.c. dei quali era chiamato a rispondere.

2.4 PRECEDENTI DOMANDE

Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi

2.5 ATTI IN FRODE

Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.

2.6 CONCLUSIONI

In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

SPOSSESSAMENTO.

Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore.

Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale; la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, o tutti gli arredi dell'abitazione ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024). Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

Pertanto, anche le *giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente* debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata

tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Dovrà altresì essere verificato se siano nella titolarità del ricorrente anche i beni acquistati dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni.

Anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

3.1 INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AZIONE ESECUTIVE E CAUTELARI

Va altresì chiarito che la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Ciò appare evidente dalla lettura degli artt. 268, 270, 271 CCII e soprattutto dal richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII.

Del resto a tale conclusione era già pervenuta la consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima. Le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono, pertanto, essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente

partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Tuttavia, per evitare che il ricorrente, nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato, non versi alcuna somma, si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la somma percepita dal debitore a titolo di retribuzione eccedente la somma di € 1.150,00 (atteso che non tutte le spese indicate dal ricorrente appaiono congrue), salvo poi chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore, informandolo al contempo delle attività già compiute.

Sul punto va infatti rilevato che ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di concorso simultaneo di crediti per cause diverse è possibile che il pignoramento della retribuzione sia pari alla metà dello stipendio mensile percepito, in ossequio al disposto dell'art. 545 c.p.c., richiamato dall'art. 268 comma 4 lett. a) CCII e non solo ad 1/5 come invece ritenuto dal ricorrente,

3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale);

4. LIQUIDATORE. NOMINA

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato dott. Enrico Pappalardo;

Sul punto va ribadito:

a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023);

b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

5. Accesso alle banche dati

È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il

liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.

6. Esdebitazione

Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento ex art 282 comma 2 CCII della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

- 1.** Dichiaro aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CARLO BUFFONI, c.f. BFFCRL74M22E625P.**
- 2. Nomina** giudice delegato il **dott. Franco Pastorelli;**
- 3. Nomina** liquidatore il **dott. Enrico Pappalardo**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- 4. Autorizza il Liquidatore**, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 5. Autorizza**, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- 6. Ordina al Liquidatore**, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti; con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

7. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

8. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura.

9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

10. Dispone che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risulti escluso dalla liquidazione lo stipendio percepito della parte ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.150,00 con obbligo del datore di lavoro di versare al Liquidatore tale quota di reddito eccedente tale limite;

11. Dispone che **il liquidatore** comunichi al datore di lavoro del sovraindebitato che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata di parte debitrice; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata che **il datore di lavoro** di CARLO BUFFONI provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente (somma che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice delegato alla procedura);

12. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;

13. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;

14. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

15. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di

diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

16. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

17. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

18. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

19. Dispone che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;

21. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

22. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII;

23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili

riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale)

25. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

26.. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato e al referente OCC;

27. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

28. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

29. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Livorno il 29/01/2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Franco Pastorelli